PROCESSO VERBALE ADUNANZA VII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

20 luglio 2022

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 20 del mese di luglio duemilaventidue alle ore 16,42 in Torino, Aula Consiliare piazza Castello 205 -Torino, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 14 luglio 2022 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:
Alessandro SICCHIERO - Andrea TRAGAIOLI - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Gianfranco GUERRINI - Jacopo SUPPO - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Sono assenti i Consiglieri:
Enrico DELMIRANI - Fabio GIULIVI - Luca SALVAI - Nadia CONTICELLI - Roberto GHIO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 3 "Torino Sud", Zona omogenea 5 "Pinerolese", Zona omogenea 9 "Eporediese", Zona omogenea 10 "Chivassese", Zona omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"

OGGETTO: ASSOCIAZIONE "ALI – AUTONOMIE LOCALI ITALIANE – LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI". ASSOCIAZIONE "RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI". ADESIONE. APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

ATTO N. DEL_CONS 36

~~~~~~~~
~~~~~~~~

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:
La Provincia di Torino aveva aderito negli anni passati alla Lega delle autonomie Locali, un'associazione federata di Comuni, Province, Regioni, Città Metropolitane, Comunità Montane e Unioni di Comuni, che perseguiva la promozione di una riforma federalista dello Stato italiano, fondata sui principi della solidarietà, della sussidiarietà e della cooperazione istituzionale e sociale.
La profonda trasformazione istituzionale introdotta con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"* e le norme di finanza pubblica che, a partire dal 2014, avevano previsto un "prelievo forzoso" dello Stato a carico di Province e Città metropolitane, avevano determinato un rilevante ridimensionamento delle risorse finanziarie dell'Ente che all'epoca dovevano essere destinate prioritariamente ai servizi e funzioni fondamentali.
Per tali ragioni e al fine di consentire alla nascente Città metropolitana di Torino di deliberare l'eventuale sostegno a nuove iniziative in coerenza con il proprio programma istituzionale e con le proprie risorse finanziarie, la Provincia di Torino aveva deliberato di esercitare il diritto di recesso da alcuni enti tra cui la Lega delle Autonomie Locali con decorrenza dal 01.01.20215.

ALI - Autonomie Locali Italiane – Lega delle Autonomie Locali, è un'Associazione di comuni, province, città metropolitane, regioni, unioni di comuni, costituitasi nel 1916 e da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese, attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali e sullo sviluppo delle comunità territoriali.
L'impegno dell'organizzazione è caratterizzato da un coerente progetto politico finalizzato alla costruzione di una Repubblica di segno federale, fondata sulla parità ordinamentale tra stato centrale, regioni ed autonomie locali e sullo sviluppo e il riequilibrio economico, sociale e territoriale tra aree forti e aree svantaggiate, secondo i principi della cooperazione, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza e di una efficienza competitiva della Pubblica Amministrazione.
La sua peculiare caratteristica di associazione non settoriale le ha consentito di elaborare negli anni delle proposte di riforma istituzionale indirizzate ad un effettivo decentramento amministrativo con l'obiettivo di valorizzare i diversi livelli di governo locale. Negli ultimi anni ALI ha orientato il proprio impegno di associazione al servizio delle amministrazioni locali anche promuovendo una intensa attività di formazione e di consulenza tecnica e metodologica e di ricerca e indagine conoscitiva per favorire e promuovere l'innovazione organizzativa e l'introduzione di nuovi modelli di gestione nei governi locali.
ALI è articolata con strutture regionali che coprono tutto il territorio nazionale e svolgono l'effettiva attività di servizio verso le amministrazioni locali.
In particolare le sedi decentrate, oltre ad una intensa attività formativa e informativa, collaborano con la struttura nazionale alla elaborazione di ricerche e studi sull'efficacia dell'azione amministrativa degli enti.

Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto (allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale) ALI – Autonomie Locali Italiane è un'Associazione, ai sensi del codice civile, autonoma, unitaria, pluralista e senza fini di lucro di comuni e di enti locali territoriali, che intende promuovere e valorizzare i principi federalisti dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà sociale e della cooperazione istituzionale.
L'Associazione, in particolare, ispira la propria iniziativa al riordino degli enti locali, alla riforma

della pubblica amministrazione, al rinnovamento e all'efficacia dello stato sociale ai principi della partecipazione democratica dei cittadini e delle loro organizzazioni politiche e sociali alla definizione delle scelte di governo; allo sviluppo e al riequilibrio economico, sociale e territoriale tra aree forti e aree svantaggiate, in particolare del Mezzogiorno; alla difesa, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale del Paese; alla tutela dei diritti di cittadinanza e delle pari opportunità; al diritto alla sicurezza.
L'Associazione svolge anche la propria attività sul piano internazionale ricercando la collaborazione con gli enti e le associazioni che rappresentano il sistema democratico e autonomistico a livello europeo ed internazionale e con quelle impegnate nella cooperazione internazionale.
Possono aderire all'Associazione ed assumere lo *status* di "Aderente" i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, nonché tutti gli enti locali territoriali, gli enti e le società da essi derivati o partecipati.
Gli "Aderenti" concorrono alla definizione delle politiche dell'Associazione nelle sue articolazioni nazionale, territoriale o nei coordinamenti funzionali e tematici.
Gli "Aderenti" e gli "Associati", in relazione alla propria residenza, assumono contestualmente l'analogo *status* nelle articolazioni regionali dell'Associazione.
La volontà di recesso dall'Associazione deve essere comunicata entro il 31 ottobre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
La struttura interna dell'Associazione prevede, come meglio specificato nell'allegato Statuto (art. 8 e ss.) i seguenti organi: il Consiglio Nazionale, il Presidente, la Presidenza, il Tesoriere, il Collegio dei Sindaci/Revisore unico. Sono inoltre presenti il Congresso nazionale e l'Assemblea annuale.
Per portare alle autonomie locali un contributo di programmazione, di rinnovamento culturale, di servizio, l'Associazione tra l'altro:
• organizza convegni, seminari e sviluppa un'attività formativa e informativa sui temi legati alle riforme istituzionali, alla cultura autonomista e alle tematiche economiche, finanziarie, fiscali, organizzative e gestionali relative alle amministrazioni locali;
• svolge attività di monitoraggio e commento della produzione normativa di interesse delle Amministrazioni locali;
• coordina e dà rilievo alle più importanti attività innovative realizzate dalle autonomie locali e dalle regioni;
• elabora studi e ricerche sulle materie e sui settori più rilevanti per le attività degli Enti locali;
• con la sola adesione fornisce gratuitamente agli amministratori e al personale tecnico-amministrativo i seguenti servizi:
- Informazione sulle attività dell'Unione Europea di interesse degli Enti locali
- Assistenza per la partecipazione alle consultazioni promosse dall'U.E.
- Informazioni e assistenza alla partecipazione ai bandi di finanziamento emanati dall'U.E., dallo Stato e dalle Regioni
- Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - Corso di Formazione per amministratori locali
- Università degli studi di Roma UNITELMA Sapienza - Master e Laurea magistrale in modalità telematica per amministratori e funzionari degli EELL e Regioni
- Webinar formativi per dipendenti e amministratori organizzati da ALI e Leganet
- Incontri seminariali accreditati
- In collaborazione con P.A. Team Research, assistenza e supporto nei processi di reingegnerizzazione dei processi amministrativi volti all'attuazione dello Smart Working nelle attività degli Organi istituzionali e delle strutture amministrative
- Schede esplicative delle novità normative sugli EELL, inviate tramite canale Telegram
- Rassegna stampa quotidiana "I Sindaci hanno detto", tramite canale Telegram
- Help Desk servizio legale di Primo Livello

- Con una quota integrativa minima, contratto di polizza assicurativa sul patrimonio personale certificata, con massimale per anno fino a 5.000.000 di euro e con retroattività di 2 anni;
- Strumenti, servizi e redazione piani su: innovazione digitale - pianificazione infrastrutture digitali (BUL, 5G) - progetti per la smart city - master plan verde urbano - efficientamento energetico - piani urbani per la mobilità sostenibile - riscossioni e ottimizzazione delle fonti di entrata - gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico - georeferenziazioni - sicurezza stradale - privacy e DPO - cybersecurity - trasparenza- anticorruzione
• con la sola adesione, fornisce gratuitamente agli amministratori e al personale tecnico-amministrativo i seguenti servizi della società partecipata Leganet: Help Desk di servizio legale di primo livello; 1 seminario tecnico gratuito, a scelta, per 2 amministratori e 2 dirigenti/funzionari; Scontistica dal 15% al 20% su TUTTI i servizi Leganet
• assume, attraverso le proprie articolazioni territoriali e le strutture partecipate, iniziative per agevolare e migliorare, anche sul piano tecnico-operativo, l'attività degli Enti locali.
L'adesione all'Associazione comporta la corresponsione di una quota associativa annuale ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.
Gli organi competenti di ALI, in riferimento all'adesione delle Città Metropolitane, hanno deliberato una quota di adesione pari a euro 0,02/abitante.
Con nota ns. prot. n. 72729/2022 ALI ha invitato la Città metropolitana di Torino ad aderire alla stessa e alle Associazioni con cui quest'ultima collabora in quanto accomunate dallo stesso scopo, ossia promuovere la sinergia tra tutti gli enti associati: Associazione Città del Bio e Associazione Rete dei Comuni Sostenibili.
Con la citata nota ALI ha manifestato la propria disponibilità ad accordare uno sconto sulla quota associativa dovuta dalla Città metropolitana di Torino quantificandola in complessivi euro 30.000,00 per la prima annualità (2022), a fronte dell'impegno a promuovere le attività ed i servizi dell'Associazione tra i Comuni facenti parte dell'area metropolitana, per poi adeguarla nel 2023 come stabilito dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.
La quota di adesione ad ALI comprende anche l'adesione all'Associazione "Rete dei Comuni Sostenibili" e all'Associazione Città del Bio.

L'Associazione "Rete dei Comuni Sostenibili" è stata costituita in data 30 dicembre 2020 tra i soci fondatori ALI – Lega delle Autonomie Locali, Associazione Città del Bio e Leganet Srl.
L'Associazione è retta dalle norme del codice civile (artt. 14-42), non ha scopo di lucro e ai sensi dell'art. 4 dello Statuto (allegato sotto la lettera B alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale) persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto la promozione tra i Comuni e le Unioni di Comuni delle politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale, economica, anche sulla base dei 17 Obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite, dell'Agenda 2030 e dei 12 obiettivi del Benessere Equo e Sostenibile definiti dalla Repubblica Italiana.
L'Associazione ha tra i suoi principali obiettivi:
- misurare, tramite indicatori affidabili e aggiornati, elaborati di concerto con ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), l'effetto delle politiche di governo comunale sugli ambiti considerati dal BES e dall'Agenda 2030;
- stimolare la redazione di "Piani di azione per il comune sostenibile" (Agenda Locale 2030) e altri strumenti di pianificazione finalizzati a migliorare gli indicatori e, quindi, la qualità della vita e dell'ambiente;
- accompagnare i Comuni e le Unioni di Comuni nella partecipazione a bandi europei, statali e regionali relativi alle politiche della sostenibilità, anche in vista dell'attuazione delle nuove linee di intervento definite dall'Unione Europea e dal Governo italiano.

L'Associazione mette a disposizione dei Comuni aderenti professionalità e strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti. Tra questi servizi di base, risultano particolarmente importanti: l'elaborazione e la gestione di indicatori quantitativi e qualitativi di livello comunale; la condivisione di buone pratiche; la possibilità di relazionarsi e di collaborare con altri enti locali aderenti; gli strumenti comunicativi utili ad accrescere la visibilità dei progetti locali realizzati e quindi la consapevolezza tra i cittadini dell'importanza delle politiche per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica; la redazione di una relazione annuale da utilizzare come base conoscitiva per gli strumenti di programmazione comunale.
L'Associazione, inoltre, può mettere a disposizione a costi contenuti per gli aderenti, altri servizi utili alla partecipazione a bandi regionali, nazionali o comunitari, con l'affiancamento di esperti qualificati, per progetti inerenti alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica; alla redazione dei "Piani di azione per il Comune sostenibile" e di altri strumenti di pianificazione; all'aggiornamento professionale dei dipendenti, tramite corsi di formazione in presenza e online; all'implementazione di strumenti innovativi.
Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto possono far parte dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, tutti i Comuni e le Unioni di Comuni italiani, a prescindere dalla dimensione, dal numero di abitanti, dalla composizione socioeconomica e dalla ubicazione territoriale che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini previsti dallo Statuto e che siano in possesso dei requisiti descritti nell'art. 7, comma 1, lett. c, d, e:
"*c) impegnarsi a farsi misurare, annualmente, secondo gli indicatori posti a base del Progetto, con la fornitura all'Associazione dei dati richiesti*
d) impegnarsi, con atti di programmazione, progetti e azioni, a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e a migliorare gli indicatori. In particolare, entro la fine del terzo anno di adesione all'Associazione, deve essere rinnovata – se già esistente – o approvata l'Agenda locale 2030 - Piano di azione per il comune sostenibile
e) impegnarsi a nominare un coordinatore politico (sindaco o suo assessore delegato) e un dirigente o funzionario quale coordinatore di carattere tecnico amministrativo."
I Soci sono suddivisi in "Fondatori", cioè gli Enti che partecipano all'Atto Costitutivo e "Ordinari", cioè gli Enti che aderiscono nel tempo all'Associazione.
La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea e pertanto è possibile recedere dall'Associazione con comunicazione entro il 30 settembre ed effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto i soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.
Gli organi dell'Associazione previsti dall'art. 10 dello Statuto sono i seguenti: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori o un Revisore unico.
Con nota ns. prot. n. 74490/2022 l'Associazione "Rete dei Comuni Sostenibili" ha richiesto alla Città metropolitana di aderire e ha manifestato la disponibilità a ridurre la quota di adesione a zero conseguentemente all'adesione dell'Amministrazione ad ALI – Autonomie Locali Italiane.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Visto l'art.1, comma 2) della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. che individua le seguenti finalità istituzionali generali della Città metropolitana: *"cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee." ;*

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Torino e in particolare:
- l'art. 1, co. 3 per il quale l'Ente persegue tra le finalità istituzionali la "*cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, garantendo e promuovendo ogni forma di collaborazione e cooperazione con le città e le aree metropolitane europee";*
- l'art. 1, co. 5, secondo cui la Città metropolitana ispira la propria attività ai seguenti principi: " *i) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini e dei lavoratori, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale, e sviluppare modi di cooperazione con le forme di organizzazione sociali, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali";*
- l' art. 6 che testualmente recita: *"1. La Città Metropolitana di Torino concorre al processo di integrazione economica, sociale, culturale e politica con le città e le aree metropolitane europee ed internazionali. A tal fine:*
a) concorre alla costruzione di reti di relazioni con le altre Città e aree metropolitane europee ed internazionali e promuove forme di coordinamento tra le stesse;
b) supporta il territorio nella partecipazione alle reti e ai progetti europei e ai partenariati internazionali"
- l'art. 25, comma 1: *"1.Nell'ambito delle sue funzioni e nel perseguimento delle finalità che le sono affidate, la Città Metropolitana, singolarmente o di intesa con i comuni dell'area o loro forme associative, può istituire enti strumentali e promuovere società di diritto privato o assumere partecipazioni in enti e società, o favorire l'integrazione di società esistenti, allo scopo di conseguire risparmi o una migliore funzionalità nello svolgimento delle attività.";*

Dato atto che la Città metropolitana di Torino, nel perseguire un'efficace politica di sviluppo locale ha interesse a favorire le specifiche iniziative promosse dall'Associazione ALI e dall'Associazione Rete dei Comuni Sostenibili;

Considerato che:
- le attività e le specifiche iniziative promosse dall'Associazione ALI possono rappresentare un importante ausilio in termini amministrativi per l'attività di questa Amministrazione nonchè per la promozione dell'innovazione organizzativa e l'introduzione di nuovi modelli di gestione nei governi locali dell'area metropolitana torinese;
- l'Associazione Rete dei comuni sostenibili persegue statutariamente fini di pubblico interesse e risulta positivo per la Città metropolitana aderire ad una Rete di amministrazioni locali impegnate sui temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica;
Ritenuto opportuno favorire lo scambio di conoscenze tra le diverse amministrazioni locali, mettendo in rete i progetti che sono stati approntati e sviluppati, creando supporti e servizi per ulteriori iniziative legate alla promozione dello sviluppo ecosostenibile;

Rilevato che la rappresentanza istituzionale dell'Ente è garantita attraverso la partecipazione ad ANCI;

Evidenziato che l'adesione ad ALI è finalizzata a promuovere il concorso dell'area metropolitana all'elaborazione di istanze ed indirizzi condivisi di riforma dell'assetto istituzionale;

Ritenuto di aderire all'Associazione ALI – Autonomie Locali Italiane - Lega delle Autonomie Locali, sinteticamente ALI – Autonomie Locali Italiane, in qualità di Aderente, approvandone contestualmente lo Statuto il cui testo, composto di n. 17 articoli, è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di aderire all'Associazione Rete dei Comuni Sostenibili, in qualità di socio Ordinario, approvandone contestualmente lo Statuto il cui testo, composto di n. 28 articoli, è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 24 del codice civile che prevede che: *"L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima";*

Visto, altresì, l'art. 270, comma 3, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che *"Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1 gennaio dell'anno successivo"*;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1 Commissione Consiliare in data 11 luglio 2022;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1/2022 del 12 gennaio 2022 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 19 dicembre 2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Dirigente responsabile finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 25 dello Statuto Metropolitano che al comma 2 dispone: "L'istituzione di nuovi enti o la partecipazione della Città Metropolitana a enti o società di diritto privato è proposta dal/la Sindaco/a metropolitano/a e deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio metropolitano. Le medesime modalità si applicano in caso di scioglimento o liquidazione di enti e società.";

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà

esplicitamente richiesta dai Consiglieri;

DELIBERA

1. di aderire, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, all'Associazione ALI – Autonomie Locali Italiane - Lega delle Autonomie Locali, sinteticamente ALI – Autonomie Locali Italiane, con sede a Roma, (C.F. 80209030586), in qualità di Aderente e di approvare lo Statuto dell'Associazione il cui testo, composto di n. 17 articoli, è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l'adesione all'Associazione comporta una spesa di euro 30.000,00 per l'anno 2022 che trova copertura sulla Missione/Programma 01/01 - Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione annuale 2022 - Cap. 3 - Macroaggregato 1030000 - COFOG 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri - Cod. Transazione Europea 8 - Cod. Piano dei Conti V livello 1.03.02.99.003 del PEG 2022 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di aderire, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, all'Associazione Rete dei Comuni Sostenibili con sede a Roma, (C.F. 96476100589) in qualità di socio Ordinario e di approvare lo Statuto dell'Associazione il cui testo, composto di n. 28 articoli, è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che aderendo all'Associazione ALI – Autonomie Locali Italiane e pagando la relativa quota associativa non è dovuta la quota associativa a favore dell'Associazione Rete dei Comuni Sostenibili, come in premessa riportato;

5. di rinviare a successivi provvedimenti degli organi competenti tutti gli atti necessari per dare attuazione a quanto previsto con la presente deliberazione, ivi compreso l'impegno di spesa di cui al precedente punto 2. del dispositivo;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~~~~~~~~

(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano Suppo (4 min.) per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).

~~~~~~~~

Il Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività.

ATTO N. DEL_CONS 36

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 14

Votanti: 14

Favorevoli 14

(Cambursano - Cannati - Cera - Cogno - Costantino - D'Agostino - Greco - Guerrini - Lo Russo - Mazza - Schillaci - Sicchiero - Suppo - Tragaioli)

La delibera risulta approvata ed immediatamente esecutiva.

~~~~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo
~~~~~~~~

Statuto approvato dal XVIII Congresso
(Napoli, 16 e 17 luglio 2020)

Art. 1 - *Principi generali*
Art. 2 - *Attività internazionali*
Art. 3 - "*Aderenti" e "Associati", modalità di adesione, diritti ed obblighi*
Art. 4 - *Sede*
Art. 5 - *Associazioni territoriali e coordinamenti funzionali o tematici*
Art. 6 - *Strutture nazionali*
Art. 7 - *Attività e strutture di servizio*
Art. 8 - *Organi*
Art. 9 - *Congresso nazionale*
Art. 10 - *Il Consiglio Nazionale*
Art. 11 - *Il Presidente*
Art. 12 - *La Presidenza*
Art. 13 - *Il Tesoriere*
Art. 13-bis – *Assemblea annuale*
Art. 14 - *Il Direttore*
Art. 15 - *Finanziamento, patrimonio, bilancio, avanzi e disavanzi di gestione*
Art. 16 - *Il Collegio dei Sindaci/Revisore Unico*
Art. 17 - *Validità delle sedute degli organismi collegiali*

Articolo 1 - Principi generali
ALI – Autonomie Locali Italiane - Lega delle Autonomie Locali, sinteticamente ALI – Autonomie Locali Italiane, è un'associazione, ai sensi del Codice civile, autonoma, unitaria, pluralista e senza fini di lucro di comuni e di enti locali territoriali, che intende promuovere e valorizzare i principi federalisti dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà sociale e della cooperazione istituzionale.

L'Associazione ispira la propria attività istituzionale e di rappresentanza ai principi della Costituzione.

L'Associazione, in particolare, ispira la propria iniziativa al riordino degli enti locali, alla riforma della pubblica amministrazione, al rinnovamento e all'efficacia dello stato sociale ai principi della partecipazione democratica dei cittadini e delle loro organizzazioni politiche e sociali alla definizione delle scelte di governo; allo sviluppo e al riequilibrio economico, sociale e territoriale tra aree forti e aree svantaggiate, in particolare del Mezzogiorno; alla difesa, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale del Paese; alla tutela dei diritti di cittadinanza e delle pari opportunità; al diritto alla sicurezza.

L'Associazione persegue l'unità ed il rafforzamento della rappresentanza delle autonomie locali anche attraverso forme di rappresentanza unitaria di tutte le associazioni delle autonomie locali.

Articolo 2 - Attività internazionali
L'Associazione si riconosce nella costruzione di un'unità europea ispirata ai principi e ai valori della Carta Europea delle autonomie locali e della sussidiarietà.

L'Associazione svolge la sua attività sul piano internazionale ricercando la collaborazione con gli enti e le associazioni che rappresentano il sistema democratico e autonomistico a livello europeo ed internazionale e con quelle impegnate nella cooperazione internazionale.

Articolo 3 – "Aderenti" e "Associati", modalità di adesione e recesso, diritti ed obblighi
Possono aderire all'Associazione ed assumere lo *status* di "Aderente" solo i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, nonché tutti gli enti locali territoriali, gli enti e le società da essi derivati o partecipati.

L'adesione degli Enti di cui al comma precedente avviene, in ottemperanza ai modi e termini di legge, mediante adozione di una apposita deliberazione dell'Organo esecutivo e comporta la corresponsione di una quota associativa annuale.

Gli "Aderenti" concorrono alla definizione delle politiche dell'Associazione nelle sue articolazioni nazionale, territoriale o nei coordinamenti funzionali e tematici.

La volontà di recesso deve essere manifestata, mediante adozione di un'apposita deliberazione dell'Organo esecutivo, comunicata all'Associazione entro il 31 ottobre ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il voto degli Aderenti viene espresso secondo il principio del voto singolo in conformità al presente Statuto e ai regolamenti.

Tutti gli Aderenti hanno pari diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione ed hanno piena espressione di voto ogni qual volta sono chiamati ad esprimerlo, in conformità a norme di legge o del presente Statuto.

Possono associarsi all'Associazione e partecipare alla sua vita associativa, assumendo lo *status* di "Associato" i parlamentari, i consiglieri locali e regionali, i gruppi consiliari, le associazioni, i cittadini e le cittadine che condividono gli scopi dell'Associazione e intendono sostenerne le attività sulla base del presente Statuto.

L'associazione dei soggetti di cui al comma precedente avviene con una manifestazione di volontà scritta e comporta la corresponsione di una quota associativa annuale.

Gli "Aderenti" e gli "Associati" hanno diritto a ricevere l'informazione sull'attività dell'Associazione, a ricevere convocazione delle assemblee, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti, prendere visione delle delibere assembleari, dei bilanci o rendiconti ed usufruire delle attività di servizio dei suoi uffici con le modalità previste dal presente Statuto.

Gli "Aderenti" e gli "Associati", in relazione alla propria residenza, assumono contestualmente l'analogo *status* nelle articolazioni regionali dell'Associazione.

Articolo 4 – Sede
L'Associazione ha sede in Roma.

Articolo 5 - Associazioni territoriali e coordinamenti funzionali o tematici
Gli Aderenti e gli Associati all'Associazione sono organizzati in Associazioni territoriali, su base regionale o interregionale, dotate di una propria struttura organizzativa e/o attraverso coordinamenti funzionali o tematici.

L'articolazione dell'Associazione è deliberata dalla Presidenza previa verifica delle condizioni strutturali, della capacità tecnico-organizzativa e della sostenibilità finanziaria Associazione territoriale.

Le Associazioni territoriali definiscono i propri statuti, l'organizzazione, i regolamenti, i poteri e le iniziative in relazione alle specifiche esigenze del territorio e nel rispetto delle finalità e dei principi del presente Statuto.

La Presidenza può costituire coordinamenti funzionali o tematici. Detti coordinamenti possono avvalersi della collaborazione di altre associazioni aventi analogo interesse tematico o finalità.

Le risorse necessarie per il funzionamento delle Associazioni territoriali vengono stabilite dalla Presidenza nazionale sulla base del numero degli enti aderenti nel territorio di riferimento e dei contributi associativi annuali confluiti all'Associazione.

Le Associazioni territoriali e i Coordinamenti tematici o funzionali approvano il piano annuale delle attività sulla base degli indirizzi, degli obiettivi e delle risorse assegnategli attraverso il budget annuale approvato a livello nazionale e delle eventuali risorse proprie caratterizzate da addizionali regionali e/o da sviluppo di progetti in collaborazione con le società partecipate e lo trasmettono alla Presidenza.

Al fine di dare attuazione ai piani annuali la Presidenza mette a disposizione delle Associazioni territoriali e dei Coordinamenti funzionali e tematici le risorse umane e patrimoniali necessarie ferma restando la gestione unitaria delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie del sistema associativo.

Qualora una Associazione territoriale o un Coordinamento tematico o funzionale costituito si sia dimostrato inattivo e non in grado di perseguire le finalità dell'Associazione la Presidenza può esercitare iniziative straordinarie, temporanee e sostitutive.

Articolo 6 - Strutture nazionali
Gli Organi nazionali dell'Associazione assolvono alla funzione di promozione e di direzione politica delle iniziative.

Gli Organi nazionali valorizzano le attività delle Associazioni territoriali e dei coordinamenti funzionali o tematici nella unitarietà di indirizzo politico e programmatico assicurando ad esse il supporto tecnico amministrativo.

Articolo 7 - Attività e strutture di servizio
Per portare alle autonomie locali un contributo di programmazione, di rinnovamento culturale, di servizio, l'Associazione promuove iniziative pubbliche, convegnistiche, seminariali, espositive ed editoriali finalizzate alla pubblicizzazione della cultura autonomista e delle esperienze istituzionali e gestionali di rilevante interesse per le autonomie locali e regionali. Elabora, promuove e realizza progetti di formazione professionale, sia di qualificazione che di riqualificazione per la pubblica amministrazione.

Le diverse articolazioni dell'Associazione coadiuvano gli Enti Locali nelle loro attività istituzionali attraverso studi, ricerche, consulenze e attività di servizio.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'Associazione può promuovere la costituzione e/o partecipare a società di capitali sulla base di atti di indirizzo e controllo delle stesse nonché attivare collaborazioni con istituzioni, strutture e società di riconosciuta competenza e affidabilità.

Articolo 8 – Organi
Gli Organi dell'Associazione sono:
Il Consiglio Nazionale
Il Presidente
La Presidenza
Il Tesoriere
Il Collegio dei Sindaci/Revisore unico

La partecipazione agli Organi è gratuita salvo il rimborso delle spese correlate ad eccezione che per l'Organo di controllo.

Articolo 9 - Congresso nazionale
Il Congresso è Organo sovrano e definisce gli indirizzi politici dell'Associazione.

Il Congresso viene convocato ogni tre anni, con deliberazione del Consiglio Nazionale e mediante comunicazione diretta agli "aderenti" ed agli "associati".

Ogni aderente ha il diritto di parteciparvi e di votare secondo il principio del voto singolo.

Il Consiglio nazionale fissa la data, i temi e approva il regolamento congressuale che indica le modalità relative alla partecipazione degli “aderenti” e degli “associati” e alla rappresentanza delle Associazioni territoriali.

Della convocazione del Congresso e del relativo ordine del giorno è data notizia almeno 40 giorni prima della data fissata.

Il Congresso elegge:
a) il Presidente tra gli amministratori locali o regionali in carica.
b) il Consiglio nazionale, su proposta della Commissione congressuale, tenendo conto della rappresentanza territoriale e nazionale della Associazione e della rappresentanza di genere con la presenza di almeno il 30% di ciascun sesso.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su decisione del Consiglio nazionale con maggioranza di 2/3 dei componenti o su richiesta di almeno la metà delle Associazioni territoriali con apposite deliberazioni adottate dagli organismi statutariamente competenti.

Per la convocazione straordinaria si applicano le stesse norme fissate per il Congresso ordinario con i termini temporali dimezzati.

Articolo 10 - Il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale, sulla base degli indirizzi fissati dal Congresso, definisce la politica dell’Associazione e delibera sulle iniziative e sulle questioni principali di rilevanza nazionale.

Il Consiglio nazionale stabilisce le quote associative.

Il Consiglio nazionale approva, su proposta della Presidenza, il budget annuale e il bilancio.

Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Il Consiglio nazionale è convocato dal suo Presidente, sentito il Presidente nazionale, almeno due volte l’anno in via ordinaria; può essere altresì convocato, in via straordinaria, su iniziativa di 1/3 dei suoi componenti o su richiesta di almeno 1/3 delle Associazioni territoriali.

Il Consiglio nazionale ha facoltà di cooptare nuovi componenti in numero non superiore a due decimi degli eletti dal Congresso, nonché di surrogare i suoi componenti dimissionari o impossibilitati a parteciparvi in via permanente.

Il Consiglio nazionale delibera sull’adesione dell’Associazione ad organismi internazionali ovvero a forme federative unitarie tra associazioni.

Il Consiglio nazionale, su proposta del Presidente, elegge:
- la Presidenza;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Sindaci o un Revisore Unico.

Sono componenti di diritto del Consiglio nazionale i Presidenti delle Associazioni territoriali e i Coordinatori delle Associazioni funzionali e tematiche.

Articolo 11 - Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza politica dell'Associazione.

Nomina i rappresentanti dell'Associazione nelle istituzioni, organismi, società ed enti di qualsiasi natura.

Il Presidente decade dalle sue funzioni nel caso di perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente Statuto, in tal caso sono avviate immediatamente le procedure per la celebrazione, entro sei mesi, di un nuovo Congresso.

Il Presidente altresì cessa dalle sue funzioni per dimissioni ed impedimento permanente.

Nei casi di cessazione di cui al comma precedente le funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario che avvia immediatamente le procedure per la celebrazione, entro sei mesi, di un nuovo Congresso.

Articolo 12 – La Presidenza
La Presidenza, è Organo collegiale di indirizzo e coordinamento politico generale dell'Associazione.

Della Presidenza fanno parte di diritto:
- Il Presidente nazionale;
- Il Vice Presidente vicario;
- I Vice Presidenti;
- Il Tesoriere;
- Il Presidente del Consiglio nazionale;
- I Presidenti o i Segretari delle Associazioni territoriali.
- I Legali rappresentanti delle società partecipate;
- Il Direttore.

La Presidenza:
- assicura la continuità dell'azione associativa;
- su proposta del Presidente nomina i Vice Presidenti di cui uno con funzioni di vicario;
- su proposta del Presidente nomina il Direttore dell'Associazione;
- su proposta del Presidente può costituire Aree tematiche e di lavoro e ne nomina i responsabili;
- su proposta del Tesoriere approva le linee di indirizzo finanziario, le proposte di budget annuale e di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
- elegge il Comitato di Tesoreria composto dal Tesoriere, dal Presidente del Consiglio Nazionale e da uno dei direttori regionali;
- delibera in materia di partecipazione dell'Associazione a società, istituzioni, fondazioni, consorzi ed enti di qualunque natura;
- emana atti di natura regolamentare**;**
- adotta, nel caso di motivata urgenza, da indicare in delibera, provvedimenti nelle materie di competenza del Consiglio nazionale, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva;
- delibera nelle altre materie non riservate dal presente Statuto ad altri organi dell'Associazione.
- delibera l'esclusione dei singoli componenti dagli Organi dell'Associazione per palese manifesta violazione delle norme del presente Statuto, per indegnità morale, per aver riportato condanne penali passate in giudicato, nonché per condanna in primo grado per reati di criminalità organizzata e associazione a delinquere di stampo mafioso.

Articolo 13 - Il Tesoriere
Il Tesoriere ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Il Tesoriere sovrintende l'attività economico finanziaria dell'Associazione, predispone il budget annuale e il bilancio.

Per i compiti di cui al comma precedente il Tesoriere si avvale del Comitato di Tesoreria.

Articolo 13-bis – Assemblea annuale
Annualmente l'Associazione svolge un'Assemblea annuale alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli "Aderenti" e gli "Associati".

L'Assemblea annuale è momento di confronto e verifica dell'attività associativa.

All'Assemblea annuale sono comunicate le surroghe e le integrazioni del Consiglio nazionale.

Articolo 14 - Il Direttore
Il Direttore dura in carica quanto gli Organi che lo hanno nominato, nei periodi di *vacazio* opera in regime di *prorogazio*.

Il Direttore assolve agli obiettivi annualmente determinati dalla Presidenza su proposta del Presidente.

Il Direttore provvede alla gestione ordinaria dell'Associazione, in particolare:
- dà esecuzione al budget;
- sovrintende al regolare funzionamento degli uffici;
- dà attuazione alle decisioni adottate dagli Organi;
- è il capo del personale dipendente;
- è il referente delle altre risorse umane e professionali diverse da quelle "dipendenti";
- sottoscrive atti e contratti rientranti nei propri ambiti di competenza;
- svolge le funzioni di segretario delle sedute degli Organi.

Articolo 15 - Finanziamento, patrimonio, bilancio, avanzi e disavanzi di gestione
Le entrate dell'Associazione e delle Associazioni territoriali sono costituite dai contributi associativi e dalle quote di iscrizione e partecipazione alle rispettive iniziative, nonché da ogni diversa entrata afferente le attività istituzionali o attività economiche, purché siano marginali rispetto a quelle istituzionali.

I contributi associativi e le altre tipologie di entrate confluiscono all'Associazione secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto ed eventuali regolamenti.

É vietata la distribuzione di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale sotto qualsiasi forma o modalità, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Le quote, o i contributi associativi, degli "Aderenti" e degli "Associati" non sono rivalutabili e non possono essere ceduti, né trasmessi a qualsivoglia titolo.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione ovvero fondazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 16 - Il Collegio dei Sindaci / Il Revisore Unico

Il Collegio dei Sindaci è formato da tre revisori effettivi e due supplenti ha il compito di verificare la regolarità della gestione amministrativa della Associazione e di riferirne alla Presidenza**.**

Il Collegio dei Sindaci nomina un Presidente tra i suoi membri.

In luogo del Collegio dei Sindaci il Consiglio nazionale può nominare un Revisore unico.

Articolo 17 - Validità delle sedute degli organismi collegiali

Gli Organi collegiali dell'Associazione sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione e con qualunque presenza in seconda convocazione.

Gli Organi si possono riunire in modalità di audiovideo conferenza.

Gli Organi collegiali dell'Associazione deliberano a maggioranza dei presenti.

Il voto di norma è palese, salvo i casi che investono le persone, ovvero in tutti i casi in cui rileva un obbligo di tutela dei dati sensibili degli interessati.

Il voto è altresì segreto se a farne richiesta sono almeno il 30% dei presenti.

Le delibere e le determinazioni degli Organi di cui all'art. 8 del presente Statuto restano agli atti dell'Associazione e sono disponibili per la visione, presso la sede dell'Associazione, per ogni "aderente" o "associato" che ne faccia richiesta, previa domanda scritta.

Le principali delibere sono indicate nella bacheca sociale, anche come semplice indicazione e rimando alla visione diretta; il sito www.aliautonomielocali.it, ogni successiva sua modifica o diverso dominio dell'Associazione, è considerato bacheca sociale ed idonea forma di pubblicità verso gli "aderenti" e gli "associati".

Allegato D

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI"

CAPO I - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE E MARCHIO

ARTICOLO 1 - Costituzione

1. È costituita l'Associazione denominata "Rete dei Comuni Sostenibili" con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, d'ora in avanti "Associazione", essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale a Roma Via degli Scialoja 3
2. Con delibera dell'Assemblea ordinaria potranno essere istituite sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
3. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 3 - Durata

1. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 – Oggetto sociale

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto la promozione tra i Comuni e le Unioni di Comuni, delle politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale, economica, anche sulla base dei 17 Obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite, dell'Agenda 2030 e dei 12 obiettivi del Benessere Equo e Sostenibile definiti dalla Repubblica Italiana.
2. Al fine di raggiungere le finalità sociali, in via indicativa e non esaustiva, può promuovere:
   a) la elaborazione di strumenti per misurare l'efficacia di tali politiche, tramite indicatori affidabili e aggiornati;
   b) l'incentivazione della redazione di "Piani di azione per il comune sostenibile" finalizzati a migliorare gli indicatori e, quindi, la qualità della vita e dell'ambiente delle comunità locali;
   c) la messa in rete dei Comuni e delle Unioni di Comuni impegnate sul tema della sostenibilità, favorendo il confronto e l'interscambio di esperienze, buone pratiche, idee e progetti
   d) l'accrescimento della consapevolezza nei cittadini, e nell'opinione pubblica in generale, sui temi della sostenibilità, attraverso campagne di comunicazione e di partecipazione realizzate a livello nazionale e locale
   e) la diffusione del marchio "Rete dei Comuni sostenibili", esaltando le esperienze locali che con scelte di governo lungimiranti migliorano la qualità della vita dei propri cittadini, rendono efficienti e sostenibili le infrastrutture e i servizi, attuano politiche di sviluppo sostenibile, quali contributi reali e concreti al raggiungimento degli Obiettivi di Sostenibilità e di quelli del BES;
   f) nei confronti delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione Europea, le soluzioni adottate dai Comuni, al fine di incentivare l'individuazione e la messa a disposizione di risorse da destinare a progetti e strumenti operativi;
3. Nel perseguire le proprie finalità l'Associazione, in via indicativa e non esaustiva, può svolgere le seguenti attività:
   a) acquisire, valutare e gestire le adesioni;
   b) elaborare il set di indicatori per il monitoraggio degli effetti delle politiche locali;
   c) interloquire con organizzazioni e istituzioni che si occupano di politiche per la sostenibilità;
   d) aggiornare la banca dati degli indicatori dei comuni aderenti, anche attraverso l'elaborazione di questionari;
   e) intraprendere campagne comunicative e organizzare eventi nazionali e locali;
   f) supportare i comuni nella pianificazione, nella concretizzazione di progetti e strumenti, nell'accesso a bandi e finanziamenti;
   g) alimentare l'interscambio di esperienze tra i Comuni soci.
4. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive

modifiche e integrazioni.

ARTICOLO - 5 - Marchio

1. L'Associazione è proprietaria del marchio "Rete dei Comuni Sostenibili" depositato e registrato secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Le Caratteristiche e le modalità d'uso del marchio sono stabilite dal Comitato Direttivo.

CAPO II – SOCI

ARTICOLO 6 - Soci

1. Oltre ai soci fondatori possono far parte dell'Associazione tutti i Comuni e le Unioni di Comuni italiani, a prescindere dalla dimensione, dal numero di abitanti, dalla composizione socioeconomica e dalla ubicazione territoriale che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini previsti dal presente Statuto.
2. I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
   a) "Fondatori", cioè gli Enti che partecipano all'Atto Costitutivo;
   b) "Ordinari", cioè gli Enti che aderiranno nel tempo all'Associazione;
3. Gli Enti associati partecipano nella persona del legale rappresentante o suo delegato.
4. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ARTICOLO 7 - Adesione

1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
   a) indicare denominazione, codice fiscale e sede dell'Ente e la PEC dove inviare le comunicazioni sociali;
   b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi sociali;
   c) impegnarsi a farsi misurare, annualmente, secondo gli indicatori posti a base del Progetto, con la fornitura all'Associazione dei dati richiesti
   d) impegnarsi, con atti di programmazione, progetti e azioni, a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e a migliorare gli indicatori. In particolare, entro la fine del terzo anno di adesione all'Associazione, deve essere rinnovata – se già esistente – o approvata l'Agenda locale 2030 - Piano di azione per il comune sostenibile
   e) impegnarsi a nominare un coordinatore politico (sindaco o suo assessore delegato) e un dirigente o funzionario quale coordinatore di carattere tecnico amministrativo.
2. La domanda di adesione all'Associazione è deliberata dalla Giunta Municipale o dalla Giunta dell'Unione dei Comuni, sulla base del format stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà, previo esame della ricorrenza nell'aspirante dei requisiti di cui al comma 1, all'accettazione della stessa.
4. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
5. Affinché venga avviata l'istruttoria della pratica per l'ammissione, il socio deve versare all'Associazione, a titolo di concorso alle spese di certificazione, una somma che viene stabilita annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 8 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali.
2. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
3. Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
4. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.
5. Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi

dell'Associazione.

6. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ARTICOLO 9 - Recesso, dimissioni e esclusione

1. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.
2. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
   a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
   b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome;
   c. per gravi motivi e in particolare per la perdita dei requisiti relativi agli indicatori.
3. I Soci possono recedere dall'Associazione con delibera adottata dalla Giunta Municipale e comunicata all'Associazione entro il 30 settembre e ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
4. Il Socio recedente è comunque tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni già assunte fino alla esecutività del recesso.
5. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

CAPO III - ORGANI

ARTICOLO 10 - Organi

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
   a) L'Assemblea dei Soci;
   b) Il Consiglio Direttivo;
   c) Il Presidente;
   d) Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico.
2. Gli Organi Sociali si riuniscono normalmente presso la sede sociale. Per eventi particolari possono essere convocati anche presso sedi diverse da quella sociale.
3. Le riunioni degli Organi possono svolgersi in presenza, in forma telematica a distanza o in modalità ibrida.

ARTICOLO 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'Organo deliberativo dell'Associazione.
2. All'Assemblea hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
3. L'Assemblea si svolge in forma ordinaria o straordinaria.
4. All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
   a. discutere e deliberare, su proposta del Comitato direttivo, sui bilanci d'esercizio e sul budget annuale
   b. discutere e deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico;
   c. approvare il regolamento per la elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente;
   d. eleggere a scrutinio segreto, salvo diversa decisione assunta con il voto unanime dei presenti, il Presidente dell'Associazione;
   e. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
   f. nominare il Collegio dei Revisori o Revisore unico;
   g. decidere di nominare il Tesoriere;
   h. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
   i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
   j. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
   k. approvare la Carta dei Comuni Sostenibili, che include il set di indicatori validato dal Comitato Scientifico e gli impegni dei soci sui temi della sostenibilità;
   l. decidere, in sede di approvazione del budget annuale, il compenso annuale da corrispondere al Tesoriere e al personale della struttura tecnico amministrativa;

m. approvare il regolamento per i rimborsi spesa e per le indennità di missione;

5. All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
   a. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
   b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

ARTICOLO 12 – Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio d'esercizio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna *brevi manu*, lettera, e-mail) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.
3. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
5. Il verbale, redatto in occasione di ciascuna Assemblea, verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni. Il verbale di ogni Assemblea viene conservato agli atti e comunicato a tutti i soci via PEC.

ARTICOLO 13 – Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
2. L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati di cui almeno i $^2/_3$ (due terzi) dei soci fondatori; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti oltre almeno alla metà dei soci fondatori.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

ARTICOLO 14 – Votazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 27.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
3. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo che non sia richiesto all'unanimità il voto palese.
4. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile.
5. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri, compreso il Presidente, e resta in carica per tre esercizi.
2. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
3. In caso di dimissioni di un componente il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione di un nuovo componente; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
4. Il Consigliere che, senza valido motivo, si sia assentato a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo,

è considerato dimissionario. La costatazione delle dimissioni è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata al Consigliere dimissionario. Il Consigliere dichiarato dimissionario può produrre le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione. Sulle eventuali controdeduzioni si pronuncia l'Assemblea. Trascorsi infruttuosamente i dieci giorni dalla comunicazione le dimissioni sono effettive.

5. Per agevolare l'attività organizzativa partecipano al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Coordinatori Regionali o Interregionali.

ARTICOLO 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. È competenza del Consiglio Direttivo l'ordinaria e la straordinaria amministrazione ed in particolare:
   a) la nomina, su proposta del Presidente, di un Vicepresidente;
   b) la nomina del Direttore
   c) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
   d) proporre all'Assemblea il programma annuale delle attività, il Bilancio d'esercizio e il Budget annuale;
   e) nominare e revocare dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti;
   f) stabilire e aggiornare i criteri per la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissibilità all'Associazione;
   g) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
   h) proporre l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
   i) redigere, per ogni ente aderente, la relazione annuale sugli indicatori e sui risultati;
   j) redigere una bozza di "Relazione annuale sulle politiche di sostenibilità dei Comuni Italiani" da sottoporre alla revisione e alla validazione da parte del Comitato Scientifico;
   k) proporre all'Assemblea il regolamento per i rimborsi spese e per le indennità di missione;
   l) dettare gli indirizzi per aggiornare e/o modificare la "Carta dei Comuni Sostenibili" dell'Associazione;
   m) vigilare sul rispetto della "Carta dei Comuni Sostenibili" da parte dei Soci;
   n) approvare il regolamento per l'uso del marchio dell'Associazione;
   o) fissare i criteri e determinare gli indirizzi cui deve attenersi il Comitato Scientifico, per la verifica periodica biennale o annuale delle caratteristiche e dei requisiti degli Enti associati in ordine al progresso o regresso delle qualità richieste e per la loro eventuale esclusione;
   p) proporre all'Assemblea, un'eventuale quota aggiuntiva alle quote sociali, non superiore al 30% delle stesse, da destinare al potenziamento dei servizi promozionali dell'Associazione;
   q) nominare il Comitato Scientifico e il suo Coordinatore;
   r) individuare Coordinatori Regionali o Interregionali per agevolare l'attività organizzativa;
   s) tentare la risoluzione, in via preliminare, delle eventuali controversie insorte o insorgenti tra gli organi dell'Associazione e/o gli associati.
2. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Comitato Direttivo può compiere atti di competenza dell'Assemblea ordinaria ma in tal caso le relative decisioni dovranno essere sottoposte all'Assemblea per la ratifica nella prima riunione successiva a quella dell'adozione.

ARTICOLO 17 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, e in sua assenza, dal VicePresidente.
4. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità, è decisivo il voto del Presidente.

ARTICOLO 18 - Presidente

1. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
2. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sovrintende il buon andamento amministrativo ed economico dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea.

4. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ARTICOLO 19 - Tesoriere

1. Il Tesoriere, se nominato:
   a. cura l'attività amministrativa dell'Associazione.
   b. cura la gestione finanziaria dell'Associazione, ha la delega per le operazioni finanziarie e predispone la proposta dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
   c. tiene aggiornati i libri sociali (verbali Assemblee, Consiglio direttivo, Registro degli associati), partecipa alle Assemblee e alle Riunioni del Consiglio Direttivo.
   d. tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere dura in carica 3 anni con incarico rinnovabile.

ARTICOLO 20 – Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.
2. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
3. Il Collegio dei Sindaci Revisori:
   a) controlla l'amministrazione dell'Associazione;
   b) vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno;
   c) accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.
4. Il Collegio dei Sindaci Revisori, nell'ambito delle sue funzioni, partecipa alle riunioni dell'Assemblea.
5. Il Collegio dei Sindaci Revisori, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
6. I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
7. In luogo al Collegio dei Sindaci l'Assemblea può precedere alla nomina di un Revisore Unico.

ARTICOLO 21 - Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 donne e uomini esperti in materia di sostenibilità.
2. Compiti del Comitato Scientifico sono:
   a. dettare gli indirizzi per aggiornare e/o modificare la "Carta dei Comuni Sostenibili" dell'Associazione;
   b. stabilire e aggiornare i criteri per la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissibilità all'Associazione;
   c. validare, proponendo anche modifiche o integrazioni, il set di indicatori proposto dal Comitato Direttivo;
   d. individuare il contenuto minimo che devono avere le Agende locali 2030 - Piani di azione per il comune sostenibile;
   e. monitorare lo svolgimento delle attività del Comitato Direttivo e del Direttore per quanto riguarda la gestione degli indicatori;
   f. redigere, sulla base di un lavoro preliminare del Comitato Direttivo, la "Relazione annuale sulle politiche di sostenibilità dei Comuni Italiani", riassuntiva delle attività e dei risultati dell'Associazione.
3. Dura in carica 3 anni, con possibilità di rinnovo, e comunque cessa dalle funzioni con la decadenza del Consiglio Direttivo.
4. Il Comitato Scientifico, sulla scorta degli indirizzi generali e della politica di bilancio definiti dal Consiglio Direttivo e votati dall'Assemblea, elabora le strategie di promozione e sviluppo dell'Associazione.
5. Coadiuva, con propri pareri non vincolanti, il Consiglio Direttivo nell'istruzione delle pratiche per le candidature di ammissione dei Comuni nonché quelle di dimissione ed esclusione di quei Comuni soci che non soddisfano più i criteri stabiliti nella Carta dei Comuni Sostenibili.
6. Spetta al Comitato Scientifico il compito di effettuare eventuali sopralluoghi presso i Comuni che abbiano

fatto richiesta di aderire, al fine di verificare l'esistenza dei requisiti richiesti, rilasciando parere al Consiglio Direttivo.

7. Il Coordinatore del Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Associazione.
8. Ai componenti del Comitato Scientifico spetta un compenso, fissato dal regolamento interno, per ogni giornata di missione finalizzata alle perizie più il rimborso delle spese sostenute e il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

ARTICOLO 22 – Direttore

1. Il Direttore assolve agli obiettivi annualmente determinati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
2. Al Direttore compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Direttore riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
3. Il Direttore in particolare:
   a. dà esecuzione al budget;
   b. coordina ed è responsabile della struttura tecnico amministrativa;
   c. sovrintende al regolare funzionamento degli uffici;
   d. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
   e. è il capo, se presente, del personale dipendente;
   f. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale di tipo ordinario;
   g. dà attuazione alle decisioni adottate dagli Organi;
   h. è il referente delle altre risorse umane e professionali diverse da quelle "dipendenti";
   i. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
   j. sottoscrive atti e contratti rientranti nei propri ambiti di competenza;
   k. aggiorna i dati sulla base di fonti certificate e dei questionari compilati dagli enti aderenti;
   l. richiede e acquisisce dagli enti aderenti documenti utili alla banca dati delle buone pratiche;
   m. assicura l'aggiornamento del sito web dedicato all'Associazione;
   n. gestisce l'attività promozionale dell'Associazione;
   o. redige, per ogni ente aderente, la relazione annuale sugli indicatori e sui risultati.
4. Al Direttore compete un compenso annuale il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio di previsione e rivalutato ogni 3 (tre) anni secondo l'andamento dell'inflazione.
5. Il Direttore dura in carica 3 anni con incarico rinnovabile.

CAPO IV - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ARTICOLO 23 – Libri sociali

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 24 – Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
3. Indipendentemente dalla redazione del bilancio d'esercizio, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

CAPO V - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 25 – Fondo patrimoniale

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
b. dai contributi dei privati;
c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

ARTICOLO 26 – Avanzi e utili

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

CAPO VI - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 27 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28 – Norma di rimando

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Presidente: Valerio Lucciarini De Vincenzi

Segretario verbalizzatore: Bruno Manzi